



## Comune di Vicenza

### **SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VICENZA E L'ENTE ... PER LA MESSA IN DISPONIBILITA' DI ALLOGGI E/O STRUTTURE IN GRADO DI OFFRIRE ACCOGLIENZA A CARATTERE TEMPORANEO IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI PRIVI DI ALLOGGIO IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI**

L'anno duemilaventitre, addì .....del mese di ....., con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge

#### **TRA**

Il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241) rappresentato dalla Dirigente dei Servizi Sociali dott.ssa Micaela Castagnaro, nata a Verona il 20/07/1962;

#### **E**

L'Ente.....con sede legale a .....in ... C.F./P.I....., nella persona del legale rappresentante....., nato a..... il..... e residente a....., abilitato alla sottoscrizione del presente atto

#### **PREMESSO CHE:**

- esiste la necessità di garantire a nuclei familiari e/o persone singole che si trovano temporaneamente prive di una collocazione abitativa la disponibilità di un alloggio con servizio educativo al fine di realizzare gli obiettivi previsti nei progetti personalizzati redatti dal servizio sociale professionale del Comune di Vicenza;
- trattasi di servizio non compreso tra le unità di offerta della L.R. n.22/2002 e successivi provvedimenti applicativi;
- l'Ente .....detiene a titolo di proprietà/.....n...appartamenti completamente arredati, siti a Vicenza, in via.....;
- il Comune di Vicenza intende avvalersi di tali alloggi e regolamentarne l'utilizzo;

#### **SI CONVIENE E STIPULA**

quanto segue:

#### **ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

L'Ente ..... mette a disposizione n. ...alloggi completamente arredati, da destinare al servizio di accoglienza temporanea di nuclei familiari e/o persone singole in situazione di emergenza o fragilità abitativa e, nello specifico:

- n... appartamento composto da .... ubicato in Via.....;

L'Ente gestore dichiara che l'immobile è a norma e possiede tutte le certificazioni di conformità nonché i requisiti previsti dai regolamenti e dalle normative vigenti in materia di edilizia e urbanistica ed igienico sanitarie. L'Ente gestore oltre ad offrire accoglienza abitativa garantisce un servizio educativo individualizzato al fine di realizzare gli obiettivi previsti nei progetti personalizzati redatti dal servizio sociale professionale del Comune.

## **ART. 2 – MODALITÀ DI ACCOGLIENZA E PRESTAZIONI**

I nuclei familiari e/o le persone in condizioni di fragilità sociale ed economica presentano un'eterogeneità significativa sul piano della condizione di bisogno che può articolarsi in diverse dimensioni: sociale, relazionale, lavorativo, abitativo, educativo, riabilitativo ed assistenziale, etc.

L'amministrazione comunale, per attivare risposte adeguate in relazione a situazioni di bisogno così complesse ed eterogenee, deve poter dotarsi di un elenco di soggetti che possano fornire diverse tipologie di accoglienza, in modo flessibile e adattabile per consentire la differenziazione e personalizzazione dei progetti individuali.

L'attivazione di interventi residenziali, anche supportati da specifiche attività educative, è finalizzato a conseguire il raggiungimento della maggiore autonomia possibile nonché l'integrazione nel contesto lavorativo e sociale.

Il progetto personalizzato verrà predisposto dal servizio sociale che, in base a quanto previsto dallo stesso, individuerà la struttura più idonea a soddisfare gli specifici bisogni.

Il progetto personalizzato verrà periodicamente verificato e monitorato dall'assistente sociale competente, che mantiene la titolarità della presa in carico della situazione e potrà essere modificato anche in base agli elementi forniti dall'utente/nucleo familiare o dai diversi soggetti fornitori che collaborano nella realizzazione del progetto.

## **ART. 3 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

Destinatari delle accoglienze sono i nuclei familiari residenti nel Comune di Vicenza, in carico ai Servizi Sociali, privi di una rete adeguata all'accoglienza, in situazione di grave disagio abitativo temporaneamente emergenziale e di particolare fragilità socio economica che determina l'incapacità di reperire autonomamente una sistemazione abitativa. Il nucleo familiare e/o la persona singola per usufruire dell'alloggio dovrà sottoscrivere un "accordo di ospitalità temporanea" nel quale saranno stabiliti gli obblighi del beneficiario, l'eventuale utilizzo in coabitazione dell'alloggio, i tempi e le modalità di compartecipazione delle spese

## **ART. 4 – ONERI DELL'ENTE GESTORE**

L'Ente gestore si impegna a:

- garantire la disponibilità dell'alloggio per il periodo di vigenza della convenzione;
- a consegnare l'alloggio in buono stato di manutenzione per quanto riguarda gli impianti e l'arredo;
- impiegare personale educatore in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione;
- ad utilizzare eventuali volontari per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori professionali retribuiti, garantendo peraltro la gratuità delle loro prestazioni;
- nominare un responsabile tecnico dell'attività scelto che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento del servizio.
- comunicare tempestivamente al servizio sociale competente ogni grave violazione da parte degli ospiti della struttura;
- far rispettare l'accordo di ospitalità temporanea sottoscritto al momento dell'insediamento del nucleo nell'alloggio, nonché garantire la gestione contabile del pagamento delle utenze concordate nel suddetto accordo;
- a garantire continuità e completezza delle prestazioni,
- redigere trimestralmente una relazione esaustiva delle attività e degli obiettivi raggiunti rispetto al progetto educativo concordato.

## **ART. 5 – STANDARDS TECNICI E NORME DI SICUREZZA**

L'Ente gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del d.lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, di tutte le normative generali e particolari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; ad esso è demandata la gestione della sicurezza dei locali utilizzati per la gestione delle prestazioni oggetto della presente convenzione e del personale a qualunque titolo ivi impiegato.

L'Ente gestore adotta altresì ogni atto necessario a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi,.

#### **ART. 6 – OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI VIGENTI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO**

L'Ente gestore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.

#### **ART. 7 –OBBLIGO DI ASSICURAZIONE DEL PERSONALE**

L'Ente Gestore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'Ente Gestore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante e di indennizzo da parte della medesima.

#### **ART. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Ente Gestore è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone o alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui alla presente convenzione, esonerando espressamente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità.

Nello specifico, dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi degli ospiti inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nel periodo di permanenza nell'alloggio, nonché per eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti presenti. L'Ente Gestore provvederà a dare comunicazioni scritte di tali atti al Settore Servizi Sociali.

In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, l'Ente Gestore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata.

#### **ART. 9 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha durata a decorrere dal ..... e fino al..... potrà essere eventualmente rinnovata con espresso provvedimento, previo accertamento della sussistenza di ragioni di pubblica utilità sociale e convenienza economica.

#### **ART. 10 – CORRISPETTIVO**

Per l'accoglienza abitativa con servizio educativo oggetto della presente convenzione, il Comune riconoscerà all'Ente gestore un corrispettivo giornaliero di € ..... iva esclusa per l'utilizzo dell'alloggio....., comprensivo dei seguenti costi:

- canone di affitto;
- spese per interventi di manutenzione ordinaria
- spese per oneri fiscali e assicurativi;

Il Comune si impegna altresì a corrispondere per il servizio educativo la tariffa oraria di € 24,00, iva esclusa.

#### **Il corrispettivo verrà riconosciuto solo per i periodi di effettiva occupazione dell'alloggio.**

In via straordinaria, nel caso di inserimento di nuclei multiproblematici, su valutazione e richiesta dell'assistente sociale referente del caso e conforme parere della P.O. servizi sociali territoriali, le ore settimanali di servizio educativo potranno essere aumentate, per un periodo di tempo limitato. **Restano a carico del nucleo familiare e/o del singolo accolto le spese per le utenze domestiche che dovranno essere rimborsate al soggetto attuatore nei termini e con le modalità stabilite dall'accordo di ospitalità temporanea.**

#### **ART. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ**

Il Comune di Vicenza può, in ogni momento, esercitare attività di controllo sullo

svolgimento delle prestazioni al fine di accertare l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione.

#### **ART. 12 – INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE**

In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, ciascuna delle parti dovrà diffidare l'inadempiente al rispetto degli impegni assunti. Nel caso del persistere dell'inadempimento sarà ammesso il recesso dalla presente convenzione con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto. E' causa di risoluzione del contratto la violazione da parte dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabile sul sito internet del Comune di Vicenza [www.comune.vicenza.it](http://www.comune.vicenza.it) alla pagina amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta. Costituisce altresì causa di risoluzione del presente contratto la violazione dell'obbligo di cui all'art. 53 comma D.Lgs. 165/2001, a norma del quale “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

#### **ART. 13 – CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, le parti si impegnano ad esperire un tentativo di composizione amichevole. Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione amichevole della controversia il foro competente è quello di Vicenza.

#### **Art. 14 – Riservatezza e trattamento dei dati personali**

Il Comune di Vicenza, titolare del trattamento dei dati personali, si avvarrà dei soggetti inseriti in Elenco in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali che saranno da esso trattati per l'espletamento del servizio.

Il soggetto gestore dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del responsabile del trattamento, impegnandosi a vigilare sull'operato dei soggetti da esso autorizzati al trattamento e di eventuali propri sub-responsabili del trattamento.

E' fatto divieto al soggetto gestore ed al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento dell'attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003. Il trattamento dei dati da parte del soggetto gestore in qualità di responsabile del trattamento rappresenta condizione imprescindibile per l'espletamento del contratto.

#### **ART. 15 – ALTRE DISPOSIZIONI**

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, approvato con delibera della Giunta comunale n. 170 del 6 novembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (consultabile al link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), applicabili in via transitoria, nelle more del suo rinnovo, compatibili con la tipologia del presente contratto, consultabili sul sito del Comune di Vicenza al link: <https://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/331714> e di

accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Per quanto non disciplinato dal presente atto si fa rinvio all'Avviso Pubblico finalizzato alla creazione di un elenco aperto per la messa in disponibilità di alloggi e/o strutture in grado di offrire servizi di accoglienza a carattere temporaneo in favore di persone e nuclei familiari privi di alloggio in carico ai servizi sociali, sottoscritto per accettazione all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione.

**ART. 16 - REGISTRAZIONE**

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico del soggetto richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Vicenza

per l'Ente Gestore

Il Dirigente dei Servizi Sociali  
dott.ssa Micaela Castagnaro

Il Legale rappresentante

documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 Dlgs 7/3/2005 n.82e s.m.i.)

(firma digitale)

---